



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

**REGOLAMENTO
GARANTE DELL'INFANZIA**





COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

**REGOLAMENTO DEL
GARANTE DELL'INFANZIA**

ADOTTATO

CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 93 DEL 26-10-2017

INDICE

- Art. 1 Principi generali e finalità**
- Art. 2 Requisiti, nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca**
- Art. 3 Struttura e personale**
- Art. 4 Funzioni del Garante**
- Art. 5 Forme di tutela**
- Art. 6 Relazione agli Organi del Comune**
- Art. 7 Trattamento economico**
- Art. 8 Entrata in vigore**

Articolo 1 – Principi generali e finalità

Articolo 1 – Principi generali e finalità

E' istituita presso il Comune di Santa Croce Camerina l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata "Garante", finalizzata a promuovere la piena attuazione dei diritti riconosciuti alle persone minori di età dalla "Convenzione sui diritti del fanciullo", adottata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dalla Legge 27 maggio 1991, n.176.

I compiti previsti dal presente regolamento sono formulati sulla base delle funzioni previste dalla Legge n.112 del 12.07.2011 di "Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza" e dalla Legge Regionale n. 47 del 10.08.2012, di "Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Autorità Garante della persona con disabilità" per la Regione Siciliana.

Il Garante è un organo monocratico e svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

Articolo 2- Requisiti, nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca

Il Sindaco nomina, con proprio provvedimento, il "Garante", individuandolo, mediante selezione pubblica, fra le persone residenti a Santa Croce Camerina, in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere comunale, che dispongono di particolare competenza e comprovata professionalità nel settore dei diritti dei minori e dell'infanzia, nonché delle problematiche familiari ed educative, della prevenzione del disagio sociale e dell'intervento sulla devianza minorile.

Costituiscono titoli preferenziali per la nomina:

- laurea in giurisprudenza, in lettere, in scienze pedagogiche, in sociologia, in scienze del servizio sociale;
- competenze giuridico - amministrative in materia minorile;
- competenze nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani, nonché della tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori.

La carica di Garante è incompatibile con le seguenti funzioni:

- a) direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende sanitarie provinciali e delle aziende ospedaliere;
- b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica nonché amministratore o dirigente di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione;
- c) giudice onorario presso i Tribunali per i Minorenni.

Il Sindaco può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge, per accertata inefficienza, inadempienza e per il venir meno del rapporto fiduciario tra lo stesso e l'Amministrazione Comunale.

Il Garante resta in carica cinque anni.

E' esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini al terzo grado di amministratori comunali.

Articolo 3 - Struttura e personale

Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante è assistito da un ufficio dell'Amministrazione Comunale che sarà individuato con successiva deliberazione della Giunta Municipale. Il Garante potrà farsi affiancare da un gruppo di lavoro, i cui componenti saranno individuati dallo stesso, tra professionisti che abbiano competenze nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. L'ufficio del Garante ha sede presso i locali comunali e sarà istituito con successiva deliberazione della Giunta Municipale.

Articolo 4 – Funzioni del Garante

Il Garante:

- a. vigila, con la collaborazione degli operatori preposti, sulla applicazione nel territorio comunale della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con Legge 27 maggio 1991 n.176, nonché della Carta Europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con Legge 20 marzo 2003 n. 77;
- b. contribuisce alla diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti, favorendo la conoscenza di tali diritti e dei relativi mezzi di tutela;
- c. promuove, in accordo con l'Amministrazione Comunale e con tutti gli altri enti territoriali competenti e le associazioni, iniziative per la celebrazione della “*Giornata Italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*”, istituita dall'art. 1, comma 6 della Legge 23 dicembre 1997 n.451, da celebrare il 20 novembre di ogni anno, nella ricorrenza della firma della citata convenzione di New York ;
- d. promuove e sostiene, in armonia con l'Amministrazione Comunale, forme di ascolto e di partecipazione dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, tramite il Consiglio Comunale dei Ragazzi, alla vita politica e sociale della Comunità;
- e. accoglie segnalazioni in merito a gravi situazioni di danno o di rischio nei confronti di minori e le riferisce alle Istituzioni competenti, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale, per l'adozione di interventi adeguati alla rimozione delle cause che le determinano;
- f. monitora sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo - assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, segnalando agli Organi competenti gli opportuni interventi;
- g. promuove, in collaborazione con gli Organi Istituzionali dell'Ente Locale e altri Enti, il privato sociale e le organizzazioni sindacali, iniziative per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, atte a rimuovere situazioni di pregiudizio, con particolare riferimento alla prevenzione di abusi e di maltrattamenti, del lavoro minorile e della dispersione scolastica;
- h. promuove, in collaborazione con le Istituzioni ed i servizi competenti, la cultura e la pratica dell'affidamento familiare;
- i. segnala alle Amministrazioni pubbliche competenti i fattori di rischio o di danni per i minori, derivanti da situazioni carenti o inadeguate dal punto di vista sociale, ambientale e igienico sanitario;
- l. esprime, su richiesta, parere non vincolante alla Giunta ed al Consiglio Comunale sulle deliberazioni in

materia di interventi a favore dell'infanzia;

m. verifica le condizioni dei minori stranieri non accompagnati e gli interventi attuati in loro favore;

n. promuove e collabora alla realizzazione di servizi d'informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza;

o. propone alla Giunta Comunale lo svolgimento di attività formative, seminari e ricerche;

p. intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;

q. promuove e sostiene la nascita di tutori volontari;

r. avvia, sentita l'Amministrazione Comunale, le attività necessarie alla sottoscrizione di protocolli d'intesa, di accordi per la costituzione di reti tra pubblico, privato sociale e cittadini, utili a migliorare le condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza;

s. sentita l'Amministrazione Comunale, avvia e sostiene percorsi atti a stabilire "Patti tra generazioni", utili per l'attivazione di una pratica di progettazione partecipata;

t. collabora con il Garante nazionale e con quello regionale.

Articolo 5 – Forme di tutela

Chiunque può rivolgersi all' Autorità Garante per la segnalazione di violazioni , ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età.

Articolo 6 - Relazione agli Organi del Comune

Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Presidente del Consiglio Comunale e al Consiglio Comunale, sulle attività svolte e sulle iniziative assunte, almeno una volta l'anno, entro il 31 gennaio.

Articolo 7 - Trattamento economico

Il Garante esercita le proprie funzioni a titolo onorifico e, unitamente al suo gruppo di lavoro, non percepisce alcuna indennità.

Articolo 8 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della Deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale e dalla data di scadenza del periodo di pubblicazione dei 15 giorni, come previsto dall' art.10 delle *Disposizioni* sulla Legge in Generale (preleggi - Codice Civile).